



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE SICILIA



Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO
CENTRALINO: 091.680.84.02 FAX: 091.680.84.98
Indirizzo Internet: www.lnd.it
e-mail: disciplinare.sicilia@postalnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2011/2012
COMUNICATO UFFICIALE N° 254/C.D.T. 16
DEL 10 GENNAIO 2012

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Si comunica che l'indirizzo di posta elettronica della Commissione Disciplinare Territoriale è il seguente:

disciplinare.sicilia@postalnd.it

1. GIUSTIZIA SPORTIVA

1.1. Decisioni della Commissione Disciplinare

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dal Prof. Ugo Caldarella e dal Dott. Pietrantonio Bevilacqua, Componenti, con l'assistenza del Sig. Giovanni Griffo, Segretario, si è riunita il giorno 10 Gennaio 2012 ed ha assunto le seguenti decisioni:

APPELLI

Procedimento n° 89/A

A.S.D. STUDENTESCA ARMERINA (EN), avverso squalifica calciatore Illuminati Stefano per 6 gare – Gara Giovanissimi regionali Studentesca Armerina / Usa Sport Caltagirone del 17/12/2011 - C.U. N° 232 del 27/12/2011.

Con appello ritualmente proposto la A.S.D. Studentesca Armerina, in persona del Presidente pro tempore, chiede la riduzione della squalifica inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Illuminati Stefano, ritenendo essersi trattato di condotta scorretta piuttosto che

aggressiva, individuabile nel gesto di stizza che ha malauguratamente coinvolto il direttore di gara.

La Commissione Disciplinare Territoriale, osserva quanto segue:

Ai sensi dell'art. 35 n° 1.1 C.G.S. il rapporto del direttore di gara costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

In tale rapporto è dato leggere con chiarezza che al 14° del 2° tempo il calciatore Illuminati Stefano "*calciava il pallone intenzionalmente e con violenza*" verso la persona dell'arbitro. Questi, riusciva a proteggersi il volto con entrambe le braccia, ma l'urto con il pallone gli provocava la rottura delle cinghie di entrambi gli orologi in uso, provocandogli altresì due ematomi in entrambi i polsi.

Quanto sopra smentisce senza ombra di dubbio la ricostruzione dei fatti fornita dalla appellante, nulla emergendo in tal senso, mentre appare evidente che non possa ritenersi semplice condotta scorretta un comportamento in realtà aggressivo ai limiti della violenza, che avrebbe potuto arrecare danni ben maggiori di quelli effettivamente verificatisi.

Quanto espresso induce a ritenere equa e ben proporzionata la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, non potendosi perciò accedere alla chiesta riduzione.

P.Q.M.

Rigetta l'appello come sopra proposto dalla A.S.D. Studentesca Armerina.

Con addebito di tassa reclamo non versata pari a € 62,00.

Procedimento n° 91/A

A.S.D. Pol. Monfortese (ME), avverso ammenda di € 250,00 e squalifica del calciatore Midili Luca per tre gare – Gara 3^a categoria Monfortese / Messinaudace del 18/12/2011.

C.U. N° 30 del 22/12/2011 della Delegazione Provinciale di Messina.

Con appello ritualmente proposto la A.S.D. Pol. Monfortese, in persona del Presidente pro tempore, contesta le sopra indicate decisioni assunte in primo grado dal Giudice Sportivo dell'indicata Delegazione Provinciale, ritenendole sproporzionate.

In ordine all'ammenda la società appellante rileva essersi trattato di un gesto isolato di un estraneo alla società, introdottosi "senza farsi notare" nel terreno di gioco; quanto alla squalifica, l'appellante pone invece in evidenza la gravità del fallo subito dal calciatore Midili Luca per giustificare la reazione assunta nei confronti dell'avversario.

La Commissione Disciplinare Territoriale, osserva quanto segue:

Il rapporto del direttore di gara, come è noto, ai sensi dell'art. 35 n° 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. In tale rapporto è dato leggere con chiarezza quanto posto in essere dal calciatore Midili Luca, che spintonava ripetutamente un avversario, perciò meritandosi la sanzione che gli è stata irrogata e che appare proporzionata al fatto addebitatogli, pur volendosi tenere conto di eventuali attenuanti derivanti dal fallo subito che tuttavia non potrebbero giungere a giustificare la reazione posta in essere.

Quanto alla sanzione dell'ammenda appare anch'essa contenuta nei limiti minimi, trattandosi di aggressione e violenza in danno del direttore di gara, sia pure posta in essere da un estraneo alla società appellante, comunque ritenuto sostenitore della stessa.

P.Q.M.

Respinge l'appello come sopra proposto dalla A.S.D. Pol. Monfortese.

Con addebito di tassa reclamo non versata pari a € 130,00.

DEFERIMENTI

Procedimento n.90B/01

*DEFERIMENTO a carico di:
Società AS Campobello (TP)
Presidente Sig.La Chiana Giuseppe
N° 2 calciatori meglio indicati in dispositivo.
Campionato di Promozione 2010 / 2011.*

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 26/10/2011 n.11.531-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite né sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive;

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.

Apparendo pertanto fondato il deferimento, si determinano le seguenti sanzioni
PQM

Applica l'ammenda di € 100,00 (€ 50x2) a carico della società AS Campobello;
Inibisce per mesi 1 (uno) ex art. 19 n° 1 lettera h il Presidente Sig.La Chiana Giuseppe;
Irroga l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Giacalone Francesco e Scicalone Giuseppe.
Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite ed alla Presidenza della F.I.G.C.

Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n°90B/02

*DEFERIMENTO a carico di:
Società ASD Cianciana 2000
Presidente Sig.Paturzo Aniello
N° 14 calciatori meglio indicati in dispositivo.
Campionato di Promozione 2010 / 2011.*

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal

Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 26/10/2011 n.11.532-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma hanno fatto pervenire n.14 certificazioni mediche;

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva relativamente a n.11 calciatori in quanto detta certificazione risulta rilasciata in data posteriore al loro tesseramento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.

Apparendo pertanto fondato il deferimento, si determinano le seguenti sanzioni

PQM

Applica l'ammenda di € 550,00 (€ 50x11) a carico della società ASD Cianciana 2000;

Inibisce per mesi 2 (due) ex art. 19 n° 1 lettera h il Presidente Sig.Paturzo Aniello;

Irroga l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Abene Antonio, Amella Agostino, Argento Antonino, Caruana Calogero, Carubia Leonardo, Ceroni Valentino, Manazza Alberto, Manganello Franco, Minio Calogero, Salvo Davide Tallo Joseph.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite ed alla Presidenza della F.I.G.C.

Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n°90B/03

DEFERIMENTO a carico di:

Società ASD Ciappazzi

Presidente Sig.La Spada Giuseppe

N° 11 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di Promozione 2010 / 2011.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 26/10/2011 n.11.533-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite né sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive;

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in

argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.

Apparendo pertanto fondato il deferimento, si determinano le seguenti sanzioni

PQM

Applica l'ammenda di € 550,00 (€ 50x11) a carico della società ASD Ciappazzi;
Inibisce per mesi 2 (due) ex art. 19 n° 1 lettera h il Presidente Sig. La Spada Giuseppe;
Irroga l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Baglione Giovanni, Calabrò Giuseppe, Campo Alessandro, Catalfamo Carmelo, Cipriano Giovanni, Cutugno Pierluigi, Donato Alessandro, Galati Samuele, Pirri Nicolò Sergio, Rao Riccardo, Spitaleri Fabio.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite ed alla Presidenza della F.I.G.C.

Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n°90B/04

DEFERIMENTO a carico di:

Società ASD Misterbianco già ASD Città di Acireale

Presidente Sig. Marchetti Venerando

N° 4 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di Promozione 2010 / 2011.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 26/10/2011 n.11.534-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite né sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive;

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.

Apparendo pertanto fondato il deferimento, si determinano le seguenti sanzioni

PQM

Applica l'ammenda di € 200,00 (€ 50x4) a carico della società ASD Ciappazzi;
Inibisce per mesi 1 (uno) ex art. 19 n° 1 lettera h il Presidente Sig. Marchetti Venerando;
Irroga l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Capriglione Francesco, Occhipinti Rosario, Rizzo Luigi e Trovato Simone.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite ed alla Presidenza della F.I.G.C.

Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n°90B/05*DEFERIMENTO a carico di:**Società ASD Fiumefreddese F.C.**Presidente Sig. Zingale Salvatore**N° 4 calciatori meglio indicati in dispositivo.**Campionato di Promozione 2010 / 2011.*

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 26/10/2011 n.11.534-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite né sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive;

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.

Apparendo pertanto fondato il deferimento, si determinano le seguenti sanzioni

PQM

Applica l'ammenda di € 200,00 (€ 50x4) a carico della società ASD Fiumefreddese;

Inibisce per mesi 1 (uno) ex art. 19 n° 1 lettera h il Presidente Sig. Zingale Salvatore;

Irroga l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Garozzo Emanuele, La Piana Luca, Sommese Mirco, Spadaro Giovanni.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite ed alla Presidenza della F.I.G.C.

Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n°90B/06*DEFERIMENTO a carico di:**Società ASD Sportinsieme**Presidente Sig Saglimbene Domenico**N° 2 calciatori.**Campionato di Promozione 2010 / 2011.*

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 26/10/2011 n.11.536-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato

l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma hanno prodotto memoria difensiva e originali certificati medici rilasciati in data anteriore alla richiesta di tesseramento dei calciatori.;

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la insussistenza degli addebiti in capo alle parti deferiti

PQM

Dichiara non doversi procedere nei confronti dei predetti.

Procedimento n°90B/08

DEFERIMENTO a carico di:

Società SCD Collesano

Presidente Sig D'Agostaro Giuseppe

N° 5 calciatori.

Campionato di Promozione 2010 / 2011.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 26/10/2011 n.11.538-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite sono comparse e hanno prodotto originali certificati medici rilasciati in data anteriore alla richiesta di tesseramento dei calciatori.;

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la insussistenza degli addebiti in capo alle parti deferiti

PQM

Dichiara non doversi procedere nei confronti dei predetti.

Procedimento n°90B/09

DEFERIMENTO a carico di:

Società USD Trecastagni

Presidente Sig. Nicotra Innocenzo

N° 5 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di Eccellenza 2010 / 2011.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 26/10/2011 n.11.539-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite né sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive;

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.

Apparendo pertanto fondato il deferimento, si determinano le seguenti sanzioni

PQM

Applica l'ammenda di € 250,00 (€ 50x5) a carico della società USD Trecastagni;

Inibisce per mesi 1 (uno) ex art. 19 n° 1 lettera h il Presidente Sig. Nicotra Innocenzo;

Irroga l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Antonucci Salvatore Luca, Caponnetto Andrea, Castorina Concetto, Montalto Cosimo e Zuccaro Simone Concetto..

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite ed alla Presidenza della F.I.G.C.

Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Il Presidente della Commissione
Disciplinare Territoriale
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 10/01/2012

Il Segretario
Maria Gatto

Il Presidente
Sandro Morgana